

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE AI PROFESSORI E AI RICERCATORI DEI COMPITI DIDATTICI E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI.

Art. 1 Definizioni

1.1. Per didattica frontale, ai fini del presente regolamento, si intendono lezioni, esercitazioni e seminari, in aula o in laboratorio, e altre attività didattiche, che danno luogo a crediti formativi, nell'ambito dei corsi di studio che rilasciano i titoli di cui all'art. 5 del Regolamento didattico di Ateneo.

1.2 Per didattica integrativa si intende ogni attività volta ad integrare la didattica frontale, quale l'orientamento e il tutorato, il ricevimento studenti, la partecipazione alle commissioni di esami di profitto e di laurea, l'assistenza agli studenti per la prova finale, l'organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento di seminari, la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali, che non si realizzino durante le ore di didattica frontale.

Art. 2 Compiti didattici dei professori

2.1 I professori svolgono ogni anno compiti didattici, di cui all'art. 1 del presente regolamento, per non meno di 350 ore in regime di tempo pieno, di cui di norma 120 ore di didattica frontale, e di 250 ore in regime di tempo definito, di cui di norma 90 ore di didattica frontale. L'attività didattica frontale può essere svolta sia nei corsi di studio della struttura didattica di afferenza sia in quelli di altre strutture didattiche dell'Ateneo.

2.2 Per far fronte alle esigenze didattiche dei corsi di studio, è possibile attribuire ai professori, con il loro consenso, ulteriori compiti di didattica frontale fino ad un massimo complessivo, inclusi i compiti istituzionali di cui al precedente comma, di 180 ore, elevabili a non più di 210 ore per gravi ragioni adeguatamente espresse in motivazione. In tal caso, è prevista una retribuzione aggiuntiva, sulla base di un compenso orario stabilito ogni anno dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, e comunque non inferiore al minimo stabilito dal vigente decreto ministeriale in materia di trattamento economico spettante ai titolari di contratto per attività di insegnamento.

Art. 3 Compiti didattici dei ricercatori

3.1 I ricercatori di ruolo a tempo indeterminato svolgono ogni anno compiti di didattica integrativa, di cui all'art. 1.2 del presente regolamento, fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

3.2 Nell'ambito dell'impegno orario di cui al comma precedente, ciascuna struttura didattica definisce, su proposta dei Consigli di corso di studio e sentito l'interessato, le modalità di svolgimento dell'attività di ciascun ricercatore.

3.3 Ai ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati, con il loro consenso e fermo restando il loro trattamento giuridico ed economico, compiti di attività didattica frontale, per non più di 60 ore. Soltanto per accertate e straordinarie carenze didattiche, possono essere affidati ai ricercatori ulteriori incarichi di didattica frontale fino ad un massimo di impegno complessivo di 90 ore, elevabili a non più di 120 ore per gravi ragioni adeguatamente espresse in motivazione.

3.4 Tutta l'attività didattica frontale svolta dai ricercatori a tempo indeterminato, di cui al precedente comma, è retribuita sulla base di un compenso orario stabilito ogni anno dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, e comunque non inferiore al minimo stabilito dal vigente decreto ministeriale in materia di trattamento economico spettante ai titolari di contratto per attività di insegnamento.

3.5 Per l'anno accademico in cui i ricercatori a tempo indeterminato svolgono i compiti di attività didattica frontale, di cui al precedente articolo 3.3, è attribuito loro il titolo di *professore aggregato*.

3.6 I ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge 240/2010, svolgono ogni anno compiti didattici, di cui all'art. 1 del presente regolamento, per 350 ore in regime di tempo pieno e per 200 ore in regime di tempo definito, di cui di norma 60 ore di didattica frontale. L'attività didattica frontale può essere svolta sia nei corsi di studio della struttura didattica di afferenza sia in quelli di altre strutture didattiche dell'Ateneo.

3.7 Soltanto per accertate e straordinarie carenze didattiche, possono essere affidati ai ricercatori a tempo determinato, di cui al precedente comma, ulteriori incarichi di didattica frontale fino ad un massimo di impegno complessivo di 90 ore, elevabili a non più di 120 ore per gravi ragioni adeguatamente esposte in motivazione. In tal caso, è prevista una retribuzione aggiuntiva, sulla base di un compenso orario stabilito ogni anno dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, e comunque non inferiore al minimo stabilito dal vigente decreto ministeriale in materia di trattamento economico spettante ai titolari di contratto per attività di insegnamento.

Art. 4

Programmazione dell'attività didattica e copertura degli insegnamenti

4.1 Le strutture didattiche, in sede di programmazione delle attività didattiche per l'anno accademico successivo, procedono all'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori, garantendo l'efficacia e la sostenibilità dell'offerta formativa dei vari corsi di studio, e comunque con priorità ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale.

4.2 Ciascuna struttura didattica, relativamente ai corsi di laurea e di laurea magistrale di propria competenza, assicura la copertura di tutti gli insegnamenti attivati secondo i seguenti criteri:

a) Gli insegnamenti degli ambiti di base, caratterizzanti e affini e integrativi hanno priorità di copertura nell'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori. Ferma restando, in via prioritaria, l'assegnazione a ciascun docente dei compiti didattici necessari per il completamento del proprio carico didattico istituzionale, la struttura didattica procede a tale attribuzione nel seguente ordine:

a1) Docenti afferenti alla struttura didattica stessa e alle strutture didattiche associate, ove esistenti, preventivamente interpellate; in tale ambito, per ciascun insegnamento, si ricorrerà, nell'ordine, ai professori, ai ricercatori a tempo determinato, e ai ricercatori a tempo indeterminato (o alle figure ad essi equiparate ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 240/2010) del settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento.

a2) Docenti afferenti ad altre strutture didattiche dell'Ateneo, che non abbiano già esaurito il loro impegno didattico, previa apposita richiesta inviata con modalità informatiche alle strutture cui afferiscono i docenti; in tale ambito, per ciascun insegnamento, si ricorrerà, nell'ordine, ai professori, ai ricercatori a tempo determinato, e ai ricercatori a tempo indeterminato (o alle figure ad essi equiparate ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 240/2010) del settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento.

a3) Nei casi in cui non vi sia possibilità di copertura dell'insegnamento con docenti dello stesso settore scientifico-disciplinare, una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti a1) e a2), la struttura didattica può attribuire l'insegnamento a docenti di altri settori scientifico-disciplinari, sulla base di una valutazione del loro curriculum scientifico e didattico.

b) Una volta attribuiti gli insegnamenti degli ambiti di base, caratterizzanti e affini e integrativi, e soddisfatte le richieste delle altre strutture per tali insegnamenti, ciascuna struttura didattica potrà procedere alla copertura degli insegnamenti opzionali presenti nell'offerta formativa, con le medesime modalità di cui alla lettera a).

4.3 Eventuali insegnamenti rimasti ancora scoperti, potranno essere assegnati nel rispetto del regolamento di ateneo "per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche integrative ai sensi della L. 240/210".

4.3 *bis*. Ai fini della copertura di tutti gli insegnamenti attivati, l'attribuzione ai docenti di compiti di didattica frontale retribuita sarà possibile, in via residuale, solo dopo che i professori e i ricercatori a tempo determinato abbiano completato il carico didattico di cui ai precedenti artt. 2 e 3 e si sia esaurito l'ordine di priorità stabilito dal precedente comma 4.2 del presente articolo.

4.4 I criteri di cui all'art. 4.2 possono essere parzialmente derogati al solo fine di soddisfare le esigenze derivanti dal rispetto dei requisiti di docenza previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento dei corsi di studio, con riferimento all'offerta formativa di ciascuna struttura didattica.

4.5 A parità di fascia o di ruolo è data priorità al docente con maggiore anzianità di servizio nella fascia o nel ruolo.

Art. 5

Norma finale

Abrogato